

Direzione Regionale: RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G07799 del 01/06/2017

Proposta n. 9864 del 26/05/2017

Oggetto:

Ecosantagata Srl - D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 46/2014 – Discarica di rifiuti non pericolosi loc. Valle Morelle Sant'Agata in comune di Civita Castellana – Estensione validità della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B6334 del 03/8/2011 e s.m.i. e accettazione garanzie finanziarie.

Oggetto: Ecosantagata Srl - D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 46/2014 – Discarica di rifiuti non pericolosi loc. Valle Morelle Sant'Agata in comune di Civita Castellana – Estensione validità della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B6334 del 03/8/2011 e s.m.i. e accettazione garanzie finanziarie.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE,
DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI**

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativa a “Legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la Legge regionale del 31 dicembre 2016 n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all’Ing. Mauro Lasagna;

VISTA la Determinazione G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’art. 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 05 marzo 2010, n. 164;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 “Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)” così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2010 n. 35;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 865 “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

RICHIAMATI la decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l'attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

RICHIAMATO che sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie, i soggetti titolari delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209, 210 e 211 del medesimo D.lgs., nonché le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti effettuate ai sensi degli artt. 214 e 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e quelle autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 59/2005.

PRESO ATTO che:

- con il D.lgs. 46/2014 sono state introdotte diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 con particolare riguardo al Titolo III bis alla parte seconda, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale in applicazione della Direttiva 2010/75/UE;
- con comunicazione della Commissione Europea 2014/C136/01 recante "Linee guida della Commissione europea sulla relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- -con Circolare prot. 22295 del 27/10/2014 "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46", il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inteso fornire chiarimenti ed interpretazione autentica delle norme;
- con Determinazione n. G17682 del 09/12/2014 questa Autorità competente ha preso atto di quanto sopra;
- con l'emanazione del D.lgs. 46/2014 l'istituto del rinnovo periodico di cui al precedente art. 29-octies commi 1,2,3 del D.lgs. 152/2006 non è più previsto dall'ordinamento e quindi a partire dal 11/4/2014 le AIA sono rilasciate ai sensi del D.lgs. 46/2014;
- sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11/4/2014 a condizione che i gestori adeguino le previste garanzie fidejussorie alla nuova scadenza, dieci anni dal rilascio della AIA medesima;

RICHIAMATO che la Ecosantagata s.r.l. – P.IVA e C.F. 012107070563 – con sede legale in Civita Castellana (VT) – Loc. Sant'Agata, gestisce l'impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi sito nel Comune di Civita Castellana (VT) in località Sant'Agata in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B6334 del 03/8/2011 e s.m.i. già rilasciata alla Ecoservice S.r.l. – P.IVA e C.F. 01291560561 – con sede legale in Via Castel Sant'Elia, 1 – 01033 Civita Castellana e volturata con Determinazione G07913 del 30/5/2014 alla medesima Ecosantagata s.r.l. per affitto di ramo d'azienda;

RICHIAMATO inoltre che la Determinazione B6334 del 03/8/2011 è stata integrata per modifiche non sostanziali con Determinazioni G09353 del 30/6/2014, G01814 del 24/02/2015 e G08794 del 01/8/2016;

RICHIAMATO inoltre che con Determinazione G6850 del 16/5/2017 è stato concluso favorevolmente il procedimento di riesame dell'AIA;

PREMESSO inoltre che:

- la Società ha presentato con nota del 24/11/2015 istanza di adeguamento dell'AIA vigente;
- questa Area ha comunicato con nota prot. 365615 del 11/7/2016 per gli effetti del D.lgs. 46/2014 le modalità per l'estensione della durata della AIA di cui trattasi;
- la Società ha consegnato con nota del 19/5/2017 acquisita al protocollo di questa Regione n. 261285 del 23/5/2017, la polizza n. 1701.1005048755 rilasciata dalla ITAS Mutua;

RICHIAMATO quindi che il comma 3 dell'art. 29-octies recita prevede che *“Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”.

VERIFICATO che la ITAS Mutua è iscritta all'Albo imprese di assicurazione e riassicurazione al numero 1.00008 dal 03/01/2008 e quindi presenta i requisiti per la prestazione della fidejussione di cui alla polizza n. 1701.1005048755;

RITENUTO di accettare l'integrazione delle garanzie finanziarie sopra citate nonché di prendere atto che le stesse sono valide per tutta la durata dell'autorizzazione fino al 03/8/2021, come sopra riportato, maggiorata di anni due fino al 03/8/2023, nella misura prevista dalla DGR 239/2009 e s.m.i.;

RITENUTO, per quanto sopra richiamato, disporre la estensione decennale della durata della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione B6334 del 03/8/2011 e s.m.i. fino al 03/8/2021;

DETERMINA

Di accettare la polizza n. 1701.1005048755 rilasciata dalla ITAS Mutua quale garanzia fidejussoria relativa alle attività della Ecosantagata s.r.l. – P.IVA e C.F. 012107070563 – con sede legale in Civita Castellana (VT) – Loc. Sant'Agata per l'impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi sito nel Comune di Civita Castellana (VT) in località Sant'Agata, con scadenza 03/8/2023.

Di disporre ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lettera b) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. l'estensione della durata della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione B6334 del 03/8/2011, fino al 03/8/2021.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ecosantagata Srl e sarà trasmesso alla Provincia di Viterbo, al comune di Civita Castellana, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Viterbo, all'ISPRA Servizio Rifiuti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale
Ing. Mauro Lasagna